

Pubblicato il

Reg. la al N.
IL MESSO



CITTA' di SALEMI

Provincia Regionale di Trapani

Pubblicato il

24 NOV. 2003

Reg. la al N.

- 8 DIC. 2003

IL MESSO
MESSO NOTIFICATORE
(Lotta Francesco Paolo)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL CONDONO

DEI TRIBUTI LOCALI

Approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale N° 75 del 07/10/2003

CAPO I

AMBITI DI APPLICAZIONE

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, così come modificato dal Decreto Legge n° 143 del 24/06/03 e con le forme di cui all'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Leg. vo 267/2000, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.08.2003, in materia di: **Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti sulle pubbliche affissioni, Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) e di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.).**
2. Sono esclusi dalla presente disciplina: il **Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), il Canone Idrico, di Depurazione e di Fognatura.**
3. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - a) I rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
 - b) Gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo. **Non si fa comunque luogo a rimborso di tributi, sanzioni ed interessi già pagati.**
 - c) Le controversie tributarie che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano essere definite.
 - d) I carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi, ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
 - e) Sono esclusi dalla definizione agevolata gli abusivi (solo ICI).
4. I modelli per la definizione dell'Imposta di cui al comma 1, verranno approvati con determinazione del Responsabile del Servizio.

CAPO II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON PENDENTI

Articolo 2

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che, alla data del **31.12.2002**, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Leg. vo n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **1998, 1999, 2000, 2001 e 2002** con le agevolazioni di cui al seguente prospetto:

<i>TRIBUTO</i>	<i>AGEVOLAZIONE</i>		
	IMPOSTA	SANZIONE	INTERESSI
Imposta Comunale Immobili (I.C.I.)	Intera	Esclusa	Esclusi

2. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Leg. vo n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte o che le abbiano eseguite tardivamente alle scadenze prescritte i versamenti dovuti, e che hanno ricevuto da parte dell'Ufficio avviso di accertamento o di liquidazione, possono sanare gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità **1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003** con le agevolazioni di cui al seguente prospetto:

<i>TRIBUTO</i>	<i>AGEVOLAZIONE</i>		
	IMPOSTA	SANZIONE	INTERESSI
Imposta Comunale Immobili (I.C.I.)	Intera	Esclusa	Esclusi

3. Ai fini dei predetti commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare e questo Ente, a pena di decadenza, entro **90 gg. (Novanta giorni)** dalla data di efficacia del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con il quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi e insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità :
1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 1° acconto 2003.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D. Leg. vo n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedele dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unita immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione .
5. Gli importi delle somme versate, ai sensi del comma precedente, devono essere arrotondati all'unità di Euro e l'importo minimo non deve essere inferiore ad €. 12,00 (art. 25 Legge 27/12/2002 n. 289).

Articolo 3

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni che alla data del **31.08.2003**, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2 del D. Leg.vo n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla predetta data , hanno ricevuto da parte dell'Ufficio avviso di accertamento o di liquidazione, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **2001, 2002 e 2003** con le agevolazione di cui al prospetto che segue:

<i>TRIBUTO</i>	<i>AGEVOLAZIONI</i>		
	IMPOSTA	SANZIONE	INTERESSI
Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.)	Intera	Esclusa	Esclusi
Diritti sulle Pubbliche Affissioni	Intera	Esclusa	Esclusi

2. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del D. Leg.vo n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti fino alla data del **31.08.2003**, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti alla annualità **2001, 2002 e 2003**, con le agevolazioni di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	AGEVOLAZIONI		
	IMPOSTA	SANZIONE	INTERESSI
Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.)	Intera	Esclusa	Esclusi
Diritti sulle Pubbliche Affissioni	Intera	Esclusa	Esclusi

3. Ai fini dei predetti commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro **90 gg. (Novanta giorni)** dalla data di efficacia del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con il quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi e insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità : **2001, 2002 e 2003.**
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1 e 2, del D. Leg. vo n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedele dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione .
5. Gli importi delle somme versate, ai sensi del comma precedente, devono essere arrotondati all'unità di Euro e l'importo minimo non deve essere inferiore ad **€. 12,00** (art. 25 Legge 27/12/2002 n. 289).

Articolo 4

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI **NON DEFINITIVI IN MATERIA DI TASSA PER LO** **SMALTIMENTO DEI RIFUTI SOLIDI URBANI**

1. I soggetti passivi della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani che alla data del **31.08.2003**, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2 del D. Leg.vo n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data, e che hanno ricevuto da parte dell'Ufficio avviso di accertamento o di liquidazione, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **1999 in casi di omessa denuncia, 2000, 2001, 2002 e 2003** con le agevolazione di cui al prospetto che segue:

TRIBUTO	AGEVOLAZIONE		
	IMPOSTA	SANZIONE	INTERESSI
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)	Intera	Esclusa	Esclusi

2. Ai fini del predetto commi 1, i soggetti interessati devono presentare e questo Ente, a pena di decadenza, entro **90 gg. (Novanta giorni)** dalla data di efficacia del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con il quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi e insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità ivi indicate.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 70, comma 1 e 2, del D. Leg. vo n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedele denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con **gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione**.

4. Gli importi delle somme versate, ai sensi del comma precedente, devono essere arrotondati all'unità di Euro e l'importo minimo non deve essere inferiore ad **€. 12,00** (art. 25 Legge 27/12/2002 n. 289).

Articolo 5

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI **NON DEFINITIVI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI** **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. I soggetti passivi della Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree pubbliche che alla data del **31.08.2003**, non hanno presentato la denuncia prevista

dall'art. 50, commi 1 e 2 del D. Leg.vo n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data, e che hanno ricevuto da parte dell'Ufficio avviso di accertamento o di liquidazione, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **2001, 2002 e 2003** con le agevolazione di cui al prospetto che segue:

<i>TRIBUTO</i>	<i>AGEVOLAZIONE</i>		
	IMPOSTA	SANZIONE	INTERESSI
Tassa per l' occupazione di Spazi ed Aree pubbliche	50%	Esclusa	Esclusi

2. I soggetti passivi della Tassa per l' occupazione di Spazi ed Aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del D. Leg.vo n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, alla predetta data del **31.08.2003**, e che hanno ricevuto da parte dell'Ufficio avviso di accertamento o di liquidazione, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti alla annualità **2001, 2002 e 2003**, con le agevolazioni di cui al seguente prospetto:

<i>TRIBUTO</i>	<i>AGEVOLAZIONI</i>		
	IMPOSTA	SANZIONE	INTERESSI
Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree pubbliche (T.O.S.A.P.)	Intera	Esclusa	Esclusi

3. Ai fini dei predetti commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare e questo Ente, a pena di decadenza, entro **90 gg. (Novanta giorni)** dalla data di efficacia del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con il quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi e insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità : **2001, 2002 e 2003**.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 50, comma 1 e 2, del D. Leg. vo n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta con l'indicazione delle somme versate

a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione .

5. Gli importi delle somme versate, ai sensi del comma precedente, devono essere arrotondati all'unità di Euro e l'importo minimo non deve essere inferiore ad €. 12,00 (art. 25 Legge 27/12/2002 n. 289).

Articolo 6

AGEVOLAZIONI PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE

1. Per gli imprenditori individuali e per le società fra persone di età inferiore agli anni 30 la definizione agevolata si perfeziona con il versamento di una somma pari al 50% dei tributi evasi sull'immobile o sugli immobili destinati all'esercizio della propria attività economica o professionale, con esclusione di sanzioni e interessi:

CAPO III

MODALITA' DI VERSAMENTO – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE – RIGETTO DELLE ISTANZE – PUBBLICITA'- EFFICACIA

ARTICOLO 7

MODALITA' DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio **di novanta (90)** giorni dall'efficacia del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune .
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è superiore ad **€uro 250,00** (Euro duecentocinquanta/00), il versamento può essere eseguito in quattro rate bimestrali di pari importo **più gli interessi di legge** con scadenza riferita alla data di versamento della prima rata;

In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di **trenta (30)** giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate dalla data del **31.08.2003** a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 8

RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenute nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previste dalle singole disposizioni normative.

Articolo 9

ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale ed ha efficacia, trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune .
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari a fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, ed anche a mezzo di internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali:
3. Copia del presente Regolamento, a cura sempre del Responsabile del servizio, sarà trasmesso alle competenti Commissioni Tributarie provinciali e regionali: